

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 157/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 484 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. SALVATORE CALANNI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE CALANNI, all'epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Rocca di Caprileone, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 30, comma 2 dello Statuto federale, per aver in data 25 marzo 2016, citato in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Tortorici, la F.I.G.C.-L.N.D.-Settore Giovanile e Scolastico, nonché la società U.S.D. Rocca di Caprileone, senza richiedere la preventiva autorizzazione alla stessa F.I.G.C., eludendo in tal modo il c.d. vincolo di giustizia federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. CARMELO CALANNI, in qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore SALVATORE CALANNI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. SALVATORE CALANNI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 APRILE 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio